

# COMUNE DI VIGARANO MAINARDA



## REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°      del

## **INDICE**

|             |   |
|-------------|---|
| Articolo 1  | Finalità  |
| Articolo 2  | Istituzione dell'Albo comunale                                    |
| Articolo 3  | Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale                      |
| Articolo 4  | Tenuta e aggiornamento dell'Albo                                  |
| Articolo 5  | Richiesta di iscrizione   |
| Articolo 6  | Iscrizione nell'Albo comunale                                     |
| Articolo 7  | Aggiornamento dell'Albo comunale                                  |
| Articolo 8  | Cancellazione dall'Albo comunale                                  |
| Articolo 9  | Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale             |
| Articolo 10 | Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale |
| Articolo 11 | Pubblicità dell'Albo comunale                                     |
| Articolo 12 | Entrata in vigore   |

## **Art. 1 – Finalità**

Il Comune di Vigarano Mainarda riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, salvaguardia e tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione e salute, protezione civile, sportivi, ricreativi e del tempo libero, promozione del territorio, sviluppo economico, relazioni internazionali.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

## **Art. 2 – Istituzione dell'Albo comunale**

È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Vigarano Mainarda.

Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie che perseguono le finalità descritte all'articolo precedente.

## **Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:

- non abbiano finalità di lucro;
- si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
- abbiano sede sul territorio del Comune di Vigarano Mainarda;
- siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.

Possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni che abbiano sede sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.

Possono altresì essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.

Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

## **Art. 4 – Tenuta e aggiornamento dell'albo**

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo comunale competono al Settore Affari Generali.

## **Art. 5 – Richiesta di iscrizione**

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo il cui schema è allegato al presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Le associazioni iscritte al Registro regionale/provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione stessa.

## **Art. 6 Iscrizione nell'Albo comunale**

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è effettuata dal servizio competente, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione nell'Albo comunale.

L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.

È possibile presentare ricorso contro la mancata iscrizione nell'Albo comunale al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **Art. 7 – Aggiornamento dell'Albo comunale**

Si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale in caso di presentazione da parte delle associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.

## **Art. 8 – Cancellazione dall'Albo comunale**

La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.

La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3.

L'avvenuta cancellazione deve essere comunicata entro 10 giorni all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante email/PEC.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

## **Art. 9 – Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale**

Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:

- alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio;
- alla possibile messa a disposizione, secondo modalità e condizioni previste da apposite convenzioni e nel limite delle disponibilità esistenti, di locali di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda da utilizzare come sede dell'associazione, favorendo le associazioni disponibili, nel rispetto delle proprie attività, a condividere gli spazi ad esse assegnati.
- alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.
- alla possibilità di ottenere il patrocinio del Comune per iniziative e manifestazioni da realizzarsi in accordo con l'Amministrazione comunale.

## **Art. 10 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale**

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle legge vigenti sulla privacy.

**Art. 11 – Pubblicità dell'Albo comunale**

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

**Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.